



CITTÀ DI RIVOLI

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

**REGOLAMENTO
DELLA
CONSULTA GIOVANILE
COMUNALE
Città di Rivoli**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del 28/04/2020

Indice generale

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 – Finalità

Art. 3 - Organi della Consulta

Art. 4 - Composizione

Art. 5 - Incompatibilità, Durata, Decadenza, Compensi

Art. 6 - Criteri e modalità di adesione

Art. 7 - Competenze e convocazione dell'Assemblea

Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 9 - Sede delle Riunioni

Art. 10 - Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea

Art. 11 - Mezzi

Art. 12 - Regolamento interno

Art. 13 - Modificazioni del Regolamento

Art. 14 - Disposizioni finali

Art. 1 – Istituzione

1. È istituita dal Comune di Rivoli, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Comunale, la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale e la popolazione giovanile della città di età compresa tra 15 e i 30 anni.

2. La Consulta è il canale primario di partecipazione del mondo giovanile alla politica del territorio, quale organo principalmente consultivo e propositivo dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta è un organismo istituzionale di rappresentanza giovanile del Comune di Rivoli e si ispira alla “Carta europea della partecipazione alla vita comunale”, oltre che ai principi contenuti nel Libro Bianco sulla Gioventù dell'Unione Europea: apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza.

2. La Consulta non esercita funzioni di competenza dell'Amministrazione Comunale, ma può presentare proposte di deliberazione inerenti le tematiche giovanili e dare pareri su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio comunale relativamente al mondo dei giovani.

3. Le finalità della Consulta Giovanile Comunale sono le seguenti:

- a. conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile;
- b. promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani;
- c. favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
- d. promuovere interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;
- e. promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani;
- f. proporre agli enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, così come progetti che favoriscano l'aggregazione ed una partecipazione attiva dei giovani nella società;
- g. esprimere il proprio parere sulla gestione di fondi deliberati e assegnati dal Comune o da altri Enti pubblici e privati, per finalità relative ai giovani;
- h. promuovere e favorire lo sviluppo di una rete che metta in contatto tutte le realtà che si occupano, a vario titolo, di giovani.

Art. 3 – Organi della Consulta

Gli Organi della Consulta Comunale Giovanile sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente e il Vice-Presidente;

Tali organi possono usufruire del sostegno dell'Amministrazione Comunale nell'elaborazione di indirizzi e linee programmatiche.

Art. 4 – Composizione

1. La Consulta Comunale Giovani - di seguito Consulta - è composta da:

- Assessore alle Politiche Giovanili;
- Associazioni giovanili regolarmente costituite e operanti sul territorio cittadino;
- Gruppi informali di giovani (gruppi musicali, gruppi teatrali, etc.) presenti nella città di Rivoli composti da almeno 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni;
- Associazioni di altra natura Sportiva, Culturale, di Volontariato ecc. aventi sede in Rivoli e operanti sul territorio cittadino da almeno un anno composti da almeno 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni

- Istituzioni scolastiche superiori cittadine
- Gruppo giovani facenti parte dei comitati di quartiere
- Giovani in età 15/30, in propria autonomia

2. E' ammessa la partecipazione di un solo rappresentante per ciascun soggetto sopra indicato, indipendentemente dal numero dei componenti/iscritti all'organizzazione.

3. Ciascuna Associazione o ciascun Ente facente parte della Consulta nomina per iscritto un proprio rappresentante incaricato di prendere parte ai lavori dell'Assemblea. Tale rappresentante, in caso di impossibilità a partecipare ad una seduta dell'Assemblea delega, per iscritto al Presidente, un proprio sostituto.

4. E' possibile in qualsiasi momento l'adesione di nuovi gruppi, organizzazioni e associazioni.

Art. 5 - Incompatibilità, Durata, Decadenza, Compensi

1. Incompatibilità

I componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi retribuiti per il Comune.

Gli Amministratori del Comune non possono far parte della Consulta per la Gioventù ad eccezione dell'Assessore alle Politiche Giovanili che ne fa parte di diritto.

2. Durata

I membri della Consulta durano in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, pur continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

3. Decadenza

I componenti della Consulta cessano la propria attività:

- a) a seguito di dimissioni presentate per iscritto al Presidente e per conoscenza alla Associazione o Ente di cui l'interessato è rappresentante;
- b) dopo 3 (tre) assenze consecutive non giustificate, e potranno essere sostituiti.

4. Compensi

Tutte le cariche previste dal presente regolamento, nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità o rimborso spese o remunerazione di alcun tipo.

Art. 6 – Criteri e modalità di adesione

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno aderire alla Consulta i soggetti descritti all'art. 4) che:

- svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo Statuto comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale, con un preponderante numero di iscritti/soci residenti a Rivoli;
- non abbiano finalità di lucro;
- prevedano le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative nonché delle prestazioni dell'attività svolta, laddove ricorra;
- dimostrino di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda;
- accettino tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

2. L'adesione è subordinata a specifica richiesta scritta. Alla domanda di adesione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Statuto e atto costitutivo nel caso di associazioni, diversamente, la descrizione dettagliata del gruppo informale;

- organigramma;
- scheda riassuntiva attività svolte;
- presentazione programma annuale attività;
- numero di iscritti/età dei soci o componenti del gruppo, rivolesi;
- nominativo ed indirizzo del delegato alla Consulta.

Art. 7 - Competenze e Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta stabilisce le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento.

2. In Assemblea ciascuna Associazione e ciascun Ente esprime un solo voto.

3. Spetta all'Assemblea:

- deliberare in merito alle proposte di modifica del Regolamento della Consulta Giovanile, da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
- deliberare su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari;
- deliberare in merito ad ogni altra materia di sua competenza.

5. La Consulta Giovanile deve riferire sui propri lavori almeno una volta all'anno al Consiglio Comunale o alle competenti Commissioni Consiliari Permanenti. Nella stessa seduta presenta anche al Consiglio Comunale o alle competenti Commissioni consiliari permanenti il rendiconto finanziario delle attività svolte e dei fondi finanziari utilizzati.

6. L'Assemblea, dopo la riunione di insediamento convocata dal Sindaco o dall'Assessore/Consigliere delegato è convocata dal Presidente:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta motivata di un quarto dei suoi componenti;
- c) su richiesta del Sindaco o dell'Assessore/Consigliere delegato.

7. La convocazione deve essere inviata con 5 (cinque) giorni di preavviso con comunicazione tramite posta elettronica, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

2. In seconda convocazione la seduta è valida se è presente almeno 1/5 dei componenti l'Assemblea.

3. Le riunioni si svolgono in seduta pubblica.

4. L'Assemblea discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno; eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in discussione e saranno rinviate alla successiva Assemblea.

5. Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti ed Organismi vari e delle deliberazioni relative alle proposte di modifica del Regolamento e all'elezione degli Organi interni, per l'approvazione delle quali è richiesta la maggioranza assoluta, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti.

A parità di voti, in entrambi i suddetti organi collegiali, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha facoltà, in caso di parità di voti, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

6. Delle sedute dell'Assemblea è redatto un verbale predisposto da parte di un Segretario, individuato dal Presidente all'apertura dei lavori.

Art. 9 - Sede delle Riunioni

1. La sede della Consulta Giovanile è il Palazzo Comunale. La Consulta è responsabile del corretto uso degli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. L'utilizzo di sedi diverse per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente comunicato al Comune.

Art. 10 - Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea

1. La Consulta nella prima seduta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato alle Politiche giovanili, elegge il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il Presidente è l'organo responsabile della Consulta e oltre a rappresentare la Consulta, svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede le riunioni della Consulta e assicura il collegamento con gli organi istituzionali;
- b) forma l'ordine del giorno,
- c) può invitare ad intervenire nelle sedute esperti esterni per acquisire chiarimenti e/o informazioni specifiche su argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- d) applica e interpreta le disposizioni del presente Regolamento.

3. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vice Presidente.

Art. 11 – Mezzi

1. La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, che può richiedere la collaborazione di altri Assessorati.

2. Per rendere pubblica l'attività della Consulta verrà predisposto una apposita pagina nell'area Tematica Politiche giovanili del sito della Città di Rivoli.

Art. 12 - Regolamento interno

La Consulta giovanile Comunale può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente Regolamento, ma non in contrasto con esso.

Art. 13 - Modificazioni del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato e/o integrato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentito il parere consultivo dell'Assemblea della Consulta Giovanile.

2. L'Assemblea della Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In tale caso, le modifiche devono essere successivamente ratificate dal Consiglio Comunale.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le Leggi, le Normative ed i Regolamenti vigenti, in particolare al Testo Unico degli Enti Locali ed allo Statuto Comunale.